Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° | Roma - Venerdì, 29 luglio 1932 - Anno X | Numero 174

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31,50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

ERRATA-CORRIGE

Nel n. 1° dell'articolo 11 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, concernente modifiche di alcune disposizioni inerenti alle Borse valori ed agli agenti di cambio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 18 luglio 1932, alle parole « a norma dell'art. *16* del presente decreto » debbono intendersi invece sostituite le parole « a norma dell'art. *12* del presente decreto ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 giugno 1932, n 855.
Autorizzazione al comune di Asiago a riscuotere le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 28 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Vista la domanda prodotta dal comune di Asiago per avvalersi della disposizione suaccennata;
Visto il decreto del Nostro Ministro per l'interno 28 ottobre 1927, in base al quale il nominato Comune va considerato come luogo di cura, soggiorno e turismo;
Visto il parere della Commissione centrale per la finanza locale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Asiago è autorizzato ad applicare le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe *G*.

Art. 2.

All'Azienda autonoma di cura del comune di Asiago è devoluto il maggior provento, al netto, delle spese di riscossione, derivante dall'autorizzazione di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 322, foglio 61. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 luglio 1932, n. 856.
Autorizzazione al comune di Ovada ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe alla quale apparteneva prima della pubblicazione dei dati del censimento 1931.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 11, 26 e 95 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, numero 1175;
Visto il R. decreto 16 aprile 1932, n. 324, e l'annessavi tabella contenente i dati del settimo censimento generale della popolazione del Regno;
Visto il parere della Commissione centrale per la finanza locale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Ovada è autorizzato ad applicare le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 322, foglio 63. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 luglio 1932, n. 857.

Autorizzazione al comune di Varese a riscuotere, fino al 31 dicembre 1932, le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 27 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Vista la domanda avanzata dal comune di Varese per avvalersi della disposizione suaccennata;

Visto il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Varese è autorizzato a riscuotere, fino al 31 dicembre 1932, le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe *D*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 322, foglio 62. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. 858.

Fusione di ventiquattro Opere pie, con sede in Napoli, in un unico ente denominato « Istituti riuniti di educazione professionale femminile ».

N. 858. R. decreto 16 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, ventiquattro opere pie, con sede in Napoli, sono fuse in unico ente sotto la denominazione di « Istituti riuniti di educazione professionale femminile » ed è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico per il governo del nuovo ente unico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 6 giugno 1932.

Approvazione dell'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Udine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 febbraio 1923, pubblicato nel supplemento della *Gazzetta Ufficiale* del Regno al n. 53 del 30 giugno 1923, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Udine;

Visto l'elenco suppletivo delle acque pubbliche di detta Provincia, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici, per l'inscrizione del colatore Brentane;

Visti gli atti dell'esperita istruttoria, che fu disposta con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 22 maggio 1926;

Ritenuto che l'Amministrazione provinciale di Udine non non ha prodotto opposizioni, nè fatto riserve;

Che in data 2 giugno 1926 è stata presentata opposizione dal Consorzio Ledra-Tagliamento perchè sia opportunamente rettificata l'indicazione contenuta nello schema relativamente allo sbocco del colatore Brentana, il quale sbocco ha luogo non già nel canale del Consorzio opponente, ma nella Roggia di San Gallo;

Che in data 23 novembre 1926 sono state presentate due opposizioni da parte del comune di Santa Maria la Longa e del conte Pio di Brazzà Savorgnan fu Ascanio, affermandosi che il colatore Brentane non ha le caratteristiche di acqua pubblica;

Considerato che il corso d'acqua in questione, seguendo la linea naturale di compluvio dei terreni circostanti, costituisce il colatore naturale dei terreni stessi e che per tale ragione e per gli usi di pubblico interesse cui può essere destinato deve essere considerato quale corso d'acqua pubblico;

Che, pertanto, le opposizioni del comune di S. Maria la Longa e del conte Pio di Brazzà Savorgnan fu Ascanio devono essere respinte;

Che, invece è da accogliere la opposizione del Consorzio Ledra-Tagliamento, in quanto effettivamente risulta errata la indicazione dello sbocco del colatore, contenuta nello schema di elenco;

Che in tale schema va pure rettificata l'indicazione dei limiti del corso d'acqua, dovendosi dichiarare che il colatore Brentane è pubblico per l'intero suo percorso;

Che l'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Udine, nel testo allegato al presente decreto è meritevole di approvazione;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, come da voto 30 marzo 1932, n. 600;

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2595, ed 1 a 2 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Udine, giusta l'unito esemplare vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1932 - Anno X
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 10.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Udine

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

Numero d'ordine 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Colatore Brentane	Roggia di S. Gallo	S. Maria la Longa, Palmanova e Bagnara Ansa	Per l'intiero corso

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

(4166)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1932.
Soppressione dell'agenzia di Vipiteno della Cassa circondariale di malattia di Bressanone.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il decreto Ministeriale 30 aprile 1926 col quale vennero determinati gli enti autorizzati a gestire l'assicurazione obbligatoria contro le malattie nelle nuove Provincie ed istituite le relative agenzie, ai sensi degli articoli 7 e 19 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146;

Ritenuta la necessità di sopprimere l'agenzia di Vipiteno della Cassa circondariale di malattia di Bressanone, come da proposta fatta dal Consiglio d'amministrazione della medesima Cassa deliberata nella seduta del 20 aprile 1932-X;

Decreta:

L'agenzia di Vipiteno della Cassa circondariale di malattia di Bressanone, istituita con decreto Ministeriale 30 aprile 1926, è soppressa.

Roma, addì 18 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: BOTTAI.

(4157)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1932.
Autorizzazione alla Cassa rurale di prestiti e di risparmio di Paugnano a cambiare la ragione sociale in « Cassa rurale di prestiti e risparmio di Monte di Capodistria ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veuti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Veduto il R. decreto 27 settembre 1929, n. 1663, che assegna al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i servizi concernenti le Casse rurali;

Sentito l'Istituto di emissione:

Decreta:

La Cassa rurale di prestiti e di risparmio in Paugnano è autorizzata a cambiare la ragione sociale in « Cassa rurale di prestiti e risparmio di Monte di Capodistria » ed è altresì autorizzata a trasferire la sede sociale dalla frazione di Paugnano al capoluogo del comune di Monte di Capodistria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1932 - Anno X

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(4155)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1932.
Dimissioni del sig. Stefoni Carlo dalla carica di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 21 settembre 1925, n. 4862, col quale il sig. Stefoni Carlo venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;

Visto l'atto col quale il predetto agente di cambio ha rassegnate le dimissioni dalla carica;

Decreta:

Con effetto dal 31 ottobre 1931-X, sono accettate le dimissioni del signor Stefoni Carlo da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 18 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(4168)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1932.
Dimissioni del sig. Wis Catone dalla carica di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 3 giugno 1926, numero 2981, col quale, fra l'altro, il sig. Wis Catone venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;

Visto l'atto col quale il predetto agente di cambio ha rassegnate le dimissioni dalla carica;

Decreta:

Con effetto dal 25 gennaio 1932-X sono accettate le dimissioni del sig. Wis Catone da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 19 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(4167)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1932.
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno in Lodi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta l'istanza 1° corrente del Regio commissario per la straordinaria gestione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, diretta ad ottenere che l'Opera stessa sia autorizzata, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277 ad acquistare, per il prezzo di L. 12.000, dalla Congregazione di carità di Lodi, un tratto di terreno situato nel Comune medesimo, dell'estensione di mq. 1500, ed occorrente per la istituzione di un centro di assistenza materna ed infantile in Lodi;
Ritenuta la convenienza di accordare la chiesta autorizzazione;
Visto l'art. 1, commi 3° e 4°, della citata legge 10 dicembre 1925, n. 2277;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad acquistare il terreno sopraindicato.

Un estratto del presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(4156)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1932.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa agraria S. Martino in Pensilis (Campobasso) e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali o agrarie;
Veduta la lettera 23 giugno 1932-X, n. 12859 2/2, con la quale S. E. il prefetto di Campobasso fa presente che la situazione della Cassa agraria San Martino in Pensilis (Campobasso), società cooperativa in nome collettivo, rende opportuno lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda e la nomina di un commissario governativo;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa agraria San Martino in Pensilis (Campobasso) è sciolto, ed a reggerne la straordinaria amministrazione è nominato commissario governativo il sig. Leo Marcellino fu Vincenzo, il quale potrà compiere solo atti conservativi e cautelativi dei diritti e degli interessi della Società, esigere i crediti e pagare i debiti scaduti, dare in prestito le disponibilità in danaro liquido e riscontare il portafoglio e per quanto riguarda altre operazioni, anche eccedenti la ordinaria amministrazione, dovrà richiedere, di volta in volta e per ogni singolo atto, l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(4169)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1932.
Disposizioni concernenti i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e l'Ungheria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
ED
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, riguardante modalità per l'importazione di merci da alcuni Paesi esteri;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere a pagamenti ed a trasferimenti di valuta in Ungheria che si riferiscano sia direttamente sia indirettamente ad importazioni, effettuate o da effettuare, di merci originarie o provenienti dall'Ungheria, è tenuto a valersi esclusivamente degli Enti bancari operanti nel Regno.
I pagamenti e trasferimenti suddetti sono regolati dalle disposizioni dell'Accordo italo-ungherese dell'11 luglio 1932.
Ogni obbligazione o trasferimento espresso in valuta che non sia la italiana sarà convertito in lire sulla base dei corsi medi dei cambi a Milano al giorno della scadenza.

Art. 2.

In relazione al disposto dell'articolo precedente, chiunque alla data dell'entrata in vigore del presente decreto sia ancora obbligato in tutto o in parte al pagamento di merci importate, originarie o provenienti dall'Ungheria, dovrà entro 10 giorni, farne denuncia all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero attraverso le filiali della Banca d'Italia.
Tale denuncia, firmata dal debitore, sarà redatta in duplice esemplare, su apposito modulo, e conterrà, fra l'altro, l'indicazione del nome del creditore, la data della fattura, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.
Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Banca d'Italia, sarà restituito al denunciante, che dovrà unirlo alla richiesta di somministrazione o di trasferimento di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

L'importatore di merce originaria o proveniente dall'Ungheria è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 4 della legge doganale, apposita denuncia nelle forme di cui all'articolo precedente.
Tale denuncia, firmata dall'importatore o dal suo legale rappresentante sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo; uno degli esemplari munito del visto della

dogana sarà restituito al denunciante che dovrà unirlo alla richiesta di somministrazione o di trasferimento di cui all'art. 1. Un altro esemplare, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana stessa rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 4.

L'importatore di merce proveniente od originaria dall'Ungheria inviata per la vendita in commissione, dovrà dichiararla nella denuncia di cui all'art. 3. Delle vendite di tale merce che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro 10 giorni dall'avvenuta vendita, nei modi stabiliti per le denuncie di cui all'art. 2.

Art. 5.

Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio extra doganale di Zara.

Per quelle destinate per consumo nella zona franca del Carnaro l'applicazione avrà decorrenza dal 1° ottobre 1932.

Art. 6.

Indipendentemente dalle sanzioni comminate dalle vigenti leggi per la violazione e la inosservanza delle precedenti disposizioni, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze, che fisserà la somma da pagare all'Erario dello Stato, in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Art. 7.

Il Ministero delle finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni ed agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1932 - Anno X
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 186. — GUALTIERI.

(1222)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-1035 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Baloh Elisa in Cenci di Giuseppe e di Lazar Elisa, nata a Sedula il 27 aprile 1886 e residente a Bergogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ballocchi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 12 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4001)

N. 50-40 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Dornik Francesco fu Giuseppe e fu Ersetic Orsola, nato a San Floriano (S. Martino Quisca) il 9 febbraio 1891 e residente a San Floriano (San Martino Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dorni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Dornik Giovanna di Giovanni Planiscek, nata a San Floriano il 2 agosto 1891, moglie;

Dornik Mario di Francesco, nato a Cormons il 31 luglio 1916, figlio;

Dornik Maria Giovanna, nata a San Floriano il 15 marzo 1924, figlia;

Dornik Guido Albino, nato a San Floriano il 3 maggio 1927, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4002)

N. 50-39 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Dornik Valentino fu Giovanni e fu Malligoi Maria, nato a San Floriano (San Martino Quisca) il 7 maggio 1883 e residente a San Floriano (San Martino Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dorni ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4003)

N. 50-1010 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Baloh ved. Elisa fu Antonio Lazar e della fu Cencic Maria, nata a Sedula (Bergogna) il 24 febbraio 1863 e residente a Sedula (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ballocchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Baloh Giuseppe fu Giuseppe, nato a Sedula il 22 ottobre 1887, figlio;

Baloh Luigi fu Giuseppe, nato a Sedula il 30 ottobre 1893, figlio;

Baloh Paolina fu Giuseppe, nata a Sedula il 16 ottobre 1901, figlia;

Baloh Amalia fu Giuseppe, nata a Sedula il 29 agosto 1899, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3989)

N. 50-309 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Koncut Francesco fu Valentino e di Marinic Anna, nato a Vedrignano (San Martino Quisca) il 25 gennaio 1895 e residente a Vedrignano (San Martino Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Conzutti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Koncut Maria di Michele Markic, nata a Salona il 14 gennaio 1906, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3990)

N. 50-310 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Koncut Giuseppe fu Valentino e di Marinic Anna, nato a Vedrignano (S. Martino Quisca) il 30 agosto 1899 e residente a Vedrignano (San Martino Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Conzutti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Koncut Giovanni fu Valentino, nato a Vedrignano il 16 aprile 1902, fratello;

Koncut Francesca fu Valentino, nato a Vedrignano il 12 ottobre 1914, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3991)

N. 50-311 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Koncut Francesco Rodolfo di Giuseppe e di Koncut Maria, nato a Visnovico il 19 maggio 1904 e residente a San Martino Quisca, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Conzutti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Koncut Emilia di Francesco Persolia, nata a Vercoglie l'8 maggio 1906, moglie;

Koncut Albina, nata a Crasno il 10 aprile 1928, figlia;

Koncut Francesco, nato a Crasno il 23 giugno 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3992)

N. 50-312 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Koncut Francesco fu Giuseppe e fu Marinic Marianna, nato a Vedrignano (San Martino Quisca) il 5 aprile 1866 e residente a Vedrignano (San Martino Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Conzutti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Koncut Gisella fu Antonio Marinic, nata a Vedrignano l'11 aprile 1874, moglie;

Koncut Francesco, nato a Vedrignano il 31 dicembre 1912, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3993)

N. 50-313 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Koncut Giuseppe di Giuseppe e di Koncut Maria, nato a Visnovico il 28 febbraio 1893 e residente a San Martino Quisca, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Conzutti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Koncut Celestina di Antonio Jancic, nata a Vedrignano il 20 luglio 1897, moglie;

Koncut Maria, nata a Vedrignano il 14 novembre 1920, figlia;

Koncut Francesco, nato a Vedrignano il 5 ottobre 1927, figlio;

Koncut Vitalina, nata a Vedrignano il 21 maggio 1930, figlia;

Koncut Benedetto, nato a Vedrignano il 21 maggio 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3994)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 163.

Media dei cambi e delle rendite

del 27 luglio 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.58
Inghilterra. (Sterlina)	69.60
Francia. (Franco)	76.87
Svizzera. (Franco)	381.85
Albania. (Franco)	378.05
Argentina. (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria. (Shilling)	—
Belgio. (Belga)	2.724
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria. (Leva)	—
Canadà. (Dollaro)	17.10
Cecoslovacchia. (Corona)	58.30
Cile. (Peso)	—
Danimarca. (Corona)	3.75
Egitto. (Lira egiziana)	—
Germania. (Reichsmark)	4.671
Grecia. (Dracma)	—
Jugoslavia. (Dinaro)	—
Norvegia. (Corona)	3.48
Olanda. (Fiorino)	7.92
Polonia. (Zloty)	220 —
Rumenia. (Leu)	—
Spagna (Peseta)	157.25
Svezia. (Corona)	3.58
Turchia. (Lira turca)	—
Ungheria. (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Oro	377.80
Rendita 3,50 % (1906)	72.45
Id. 3,50 % (1902)	68.65
Id. 3 % lordo	46.675
Consolidato 5 %	80.50
Buoni novennali. Scadenza 1932	100.025
Id. id. Id. 1934	99.625
Id. id. Id. 1940	98.875
Id. id. Id. 1941	98.875
Obbligazioni Venezie 3,50 %	82.95

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di Monteprandone, in provincia di Ascoli Piceno, con decreto in data 18 luglio 1932 sono state estese al territorio del detto Comune le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

(4175)

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di Valva, in provincia di Salerno, con decreto in data 18 luglio 1932 sono state estese al territorio del detto Comune le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

(4176)

Approvazione dello statuto del Consorzio di irrigazione « Medio Mantovano » in provincia di Mantova.

Si comunica che con decreto Ministeriale 15 luglio 1932, n. 2931, ai sensi delle leggi vigenti in materia, è stato approvato lo statuto sociale del Consorzio di irrigazione « Medio Mantovano ».

Approvazione dello statuto del Consorzio di irrigazione « Pilcante » in provincia di Trento.

Si comunica che con decreto Ministeriale 23 giugno 1932, è stato approvato, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, lo statuto sociale del Consorzio di irrigazione « Pilcante ».

(4178)

Nomina del presidente del Consorzio di irrigazione della « Bassa Valle Aquilana dell'Aterno » (Aquila).

Si comunica che con R. decreto 24 maggio 1932, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno successivo, ai sensi del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1530, l'avv. Luigi Signorini Corsi, è stato nominato presidente del Consorzio di irrigazione della « Bassa Valle Aquilana dell'Aterno ».

(4179)

Costituzione del Consorzio per la costruzione della strada di trasformazione fondiaria Cardinale-Mercato di Serra in provincia di Caltanissetta.

Con R. decreto 26 maggio 1932-X, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1932, registro n. 11, foglio n. 83, è stato costituito il Consorzio per la costruzione della strada di trasformazione fondiaria Cardinale-Mimiani-Antinello- Mercato di Serra alla provinciale S. Cataldo-Caltanissetta con sede a S. Cataldo (Caltanissetta).

(4182)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione dei canali « Musotto-Lavandaro-Vaccheria » in provincia di Cuneo.

Con R. decreto 11 aprile 1932, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno successivo, registro n. 11, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione dei canali « Mussotto-Lavandaro-Vaccheria » con sede in Alba, provincia di Cuneo.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 2812 ditte, con un comprensorio di ettari 2428.81.67 è stato costituito nelle assemblee generali degli interessati, tenutesi, a norma di legge, nei comuni di Alba, Govone, Castagnito, Guarene, Magliano Alfieri, Barbaresco e Neive, il 16 marzo 1930.

(4183)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa « Cooperativa anonima di consumo fra mutilati ed invalidi della guerra », con sede in Roma, non avendo da oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(4207)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ordinamento delle maestranze portuali di Pirano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che con decreto della Regia Direzione marittima di Trieste n. 105 in data 9 luglio 1932-X, i lavoratori del porto di Pirano sono stati raggruppati nella Compagnia « Nazario Sauro ».

(4208)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto per le case popolari e delle industrie tessili friulane di Gorizia.

Con R. decreto in data 30 giugno 1932 viene prorogato al 30 novembre 1932 il termine assegnato per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari e delle industrie tessili friulane di Gorizia.

(4211)

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Recanati.

Con R. decreto 23 giugno 1932 è stato prorogato al 30 settembre 1932 il termine assegnato al Commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Recanati.

(4174)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 23 giugno 1932 è stato rilasciato l'exequatur al sig. Roberto Lopez Maquieira, console onorario del Cile a Torino.

(4212)

In data 23 luglio 1932 è stato rilasciato l'exequatur al sig. Angelo Lupi, vice console onorario di Panama a Genova.

(4213)

In data 23 giugno 1932 è stato rilasciato l'exequatur al sig. P. J. Droogendijk, vice console onorario dei Paesi Bassi a Genova.

(4214)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COLONIE

Proroga del termine per l'ammissione al concorso al posto di direttore dell'Ospedale Vittorio Emanuele III in Tripoli.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1932-X, n. 249, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1932-X, registro n. 7 Colonie, foglio 129, col quale è stato bandito un concorso al posto di direttore dell'Ospedale Vittorio Emanuele III di Tripoli, fissando come termine utile alla presentazione delle domande il 1° giugno 1932-X;

Considerata la opportunità di prorogare detto termine;

Decreta:

Il termine utile alla presentazione delle domande per prendere parte al concorso di cui alle premesse, è prorogato al 15 agosto p. v.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 maggio 1932 - Anno X

Il Ministro: DE BONO.

(4226)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per la nomina del sottotenente maestro direttore della banda della Regia guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, riguardante l'ordinamento della Regia guardia di finanza, nonchè le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 agosto 1928, n. 2211, contenente norme per l'organizzazione ed il funzionamento della banda musicale della Regia guardia di finanza;

Visti gli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 132, che disciplinano la nomina e lo stato del sottotenente maestro direttore della banda del Corpo;

Visti i decreti Ministeriali 17 dicembre 1928, 16 ottobre 1930, e 9 maggio 1932, che regolano l'organizzazione ed il funzionamento della banda musicale del Corpo della Regia guardia di finanza;

Visto il R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, che approva il testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, nonchè il R. decreto 16 maggio 1926, n. 920;

Considerata la necessità di coprire il posto di sottotenente direttore della banda della Regia guardia di finanza, attualmente vacante;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di coprire il posto di sottotenente direttore della banda della Regia guardia di finanza, attualmente vacante, è indetto un concorso per titoli e per esame fra i cittadini del Regno, militari o civili, provvisti di diploma d'istrumentazione per banda e di composizione conseguiti in un Regio conservatorio, che si trovino nelle condizioni appresso specificate.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 5 e corredate dei necessari documenti dovranno pervenire al Ministero delle finanze (Comando generale della Regia guardia di finanza) non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro recapito;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) se sono celibi, ammogliati, o vedovi con o senza prole.

Le domande che perverranno dopo il termine di cui sopra non saranno prese in considerazione.

Art. 3.

A corredo delle domande i concorrenti dovranno allegare, se civili, i documenti prescritti per l'arruolamento nella Regia guardia di finanza, eccezione fatta per quello di stato libero. Tali documenti dovranno essere redatti su carta bollata, legalizzati, giusta le vigenti disposizioni ed elencati nelle domande stesse.

Al fine di rendere possibile l'accertamento della loro identità personale i concorrenti tutti dovranno inviare una fotografia eseguita nel corrente anno, munendola della propria firma, autenticata da un notaio. Dovranno inoltre unire alla domanda stessa i diplomi originali di cui all'art. 1 e quei documenti che essi riter-

ranno utili per comprovare la loro cultura generale e la loro perizia artistica (diplomi, attestati di studio e simili), elencandoli in foglio a parte.

Art. 4.

I militari in servizio attivo dovranno presentare la loro domanda alle autorità da cui dipendono, e queste, proseguendola dovranno corredarla del libretto personale, ove si tratti di maestri direttori, e di copia dei documenti matricolari e caratteristici, ove gli aspiranti siano sottufficiali o caporali maggiori o caporali o soldati o di grado corrispondente.

Art. 5.

Per essere ammessi al concorso, i concorrenti debbono, oltre che trovarsi nelle condizioni e avere i titoli stabiliti dal presente decreto, risultare in possesso dei requisiti morali richiesti per la nomina ad ufficiale ed essere, nell'apposita visita medica, cui verranno sottoposti in Roma, dichiarati fisicamente idonei a prestare servizio militare.

L'ammissione o l'esclusione dal concorso stesso sarà pronunziata dal Ministero delle finanze (Comando generale della Regia guardia di finanza) con giudizio non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma presso la Legione allievi della Regia guardia di finanza nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti dal Ministero delle finanze (Comando generale della Regia guardia di finanza) alla presenza di apposita Commissione composta come segue:

Presidente: un generale di brigata della Regia guardia di finanza.

Membri: due insegnanti di composizione presso i Regi conservatori di musica; due maestri direttori di banda scelti dal Ministero delle finanze (Comando generale della Regia guardia di finanza).

Segretario: un ufficiale della Regia guardia di finanza.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in tre prove: scritta, orale e pratica.

Art. 8.

La prova scritta consisterà nei seguenti lavori su temi dati dalla Commissione esaminatrice:

a) sviluppare su due o più pentagrammi, quale guida strumentale, un tema di marcia, che potrà essere militare, funebre, trionfale, ecc.;

b) armonizzare a quattro voci un basso;

c) ridurre per banda un brano di musica per pianoforte od organo.

Art. 9.

Per ogni lavoro ciascuno dei membri tecnici della Commissione presenterà un proprio tema. Scelto collegialmente, il tema verrà seduta stante riprodotto da appositi copisti in tanti esemplari quanti sono i concorrenti, dopo di che sarà dato ai candidati per l'effettivo svolgimento.

Art. 10.

Il tempo consentito per lo svolgimento del tema di marcia è di ore 14; per l'armonizzazione del basso di ore 10; per la riduzione per banda di ore 14.

Art. 11.

Per essere ammesso alle prove orali e pratiche il candidato dovrà ottenere l'idoneità in tutte le materie scritte ed avere riportato un punto di merito non inferiore ai sedici ventesimi ($^{16}/_{20}$) per ciascuno dei lavori costituenti la prova scritta.

Art. 12.

La prova orale consisterà in interrogazioni sui seguenti argomenti:

a) nozioni di storia della musica;

b) organizzazione di bande e fanfare e loro sviluppo storico;

c) tecnica degli strumenti per banda.

Per tale prova il tempo massimo fissato è di un'ora complessivamente.

Per l'approvazione nella prova orale il candidato dovrà riportare un punto di merito non inferiore ai sedici ventesimi ($^{16}/_{20}$). Ove non ottenga tale punto egli sarà escluso dalla prova pratica.

Art. 13.

La prova pratica consisterà nella concertazione e direzione di un pezzo che verrà scelto dalla Commissione e che sarà lasciato al candidato per un tempo conveniente stabilito dalla Commissione stessa.

Per l'idoneità nella prova pratica occorre che il concorrente riporti pure un punto di merito non inferiore ai sedici ventesimi ($^{16}/_{20}$).

Art. 14.

Le votazioni della Commissione per il giudizio sui singoli esami parziali saranno cinque e cioè: tre per i temi scritti, una per la prova orale ed una per la prova pratica.

Per ciascuna votazione ogni membro assegnerà un punto da 0 a 20; il totale dei punti sarà poi diviso per il numero dei membri ed il risultato costituirà il punto definitivo.

La Commissione attribuirà inoltre ai candidati un punto da 0 a $^{20}/_{20}$ per i diplomi ed i documenti da essi presentati, in base al secondo comma dell'art. 3.

Art. 15.

I candidati che in qualsiasi prova, sia scritta che orale o pratica, riporteranno un punto di merito inferiore a quello prescritto, saranno senz'altro esclusi dal continuare gli esami.

Art. 16.

Compiuti gli esami la Commissione esaminatrice riassumerà in un prospetto i voti assegnati ai singoli concorrenti e redigerà quindi in base ai risultati del concorso apposita relazione che trasmetterà al Ministero delle finanze (Comando generale della Regia guardia di finanza) nella quale saranno indicati, per ordine di merito, i concorrenti riconosciuti idonei.

A parità di media complessiva i candidati saranno elencati nel seguente ordine:

a) gli invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli insigniti di medaglia al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

d) i combattenti;

e) i più anziani di età.

Le eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti saranno decise dal Ministro per le finanze, con giudizio definitivo ed insindacabile.

Art. 17.

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami, il Ministro per le finanze approverà con suo decreto la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, la quale verrà poi pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regia guardia di finanza.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo inscritto nella graduatoria stessa.

Art. 18.

Il vincitore del concorso verrà nominato sottotenente maestro direttore della banda della Regia guardia di finanza, con gli assegni e le indennità indicate nello specchio allegato al presente decreto.

Egli però, ove già non rivesta il grado di sottotenente, se ammogliato o vedovo con figli maschi in minore età e con figlie femmine in minore età non maritate, decadrà dal diritto a tale nomina se, entro due mesi dalla ricevuta comunicazione del risultato del concorso, non avrà chiesto al Ministero delle finanze (Comando generale della Regia guardia di finanza) l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dal citato Regio decreto n. 371, le prove di possedere la rendita annua di L. 3000 nominali o se, dopo aver ottemperato a tale disposizione, non avrà ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, nel limite di sei mesi dalla presentazione del relativo ricorso alla cancelleria del Tribunale stesso.

Art. 19.

Non potrà conferirsi la nomina a sottotenente maestro direttore della banda della Regia guardia di finanza a colui che al momento

della nomina stessa non avrà compiuto l'età di 25 anni o avrà oltrepassato quella di 36. Per gli ex combattenti sarà tenuto conto del disposto dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che eleva di 5 anni il limite stabilito nei vari concorsi.

Art. 20.

Il Ministero delle finanze (Comando generale della Regia guardia di finanza) darà comunicazione dell'esito degli esami a tutti i candidati.

Ai concorrenti dichiarati idonei, fatta eccezione per il vincitore del concorso, ed a quelli dichiarati non idonei verranno restituiti i documenti ed i titoli presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso stesso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

SPECCHIO degli stipendi, dei supplementi di servizio attivo, dell'indennità militare, dell'aggiunta di famiglia, dell'indennità di servizio speciale e dell'indennità di carica spettanti al sottotenente direttore della banda della Regia guardia di finanza.

Anni richiesti per gli aumenti periodici	Stipendio annuo lordo	Supplemento di servizio attivo annuo lordo	Indennità militare annua lorda	Aggiunta di famiglia annua lorda	Indennità di servizio speciale annua lorda	Indennità di carica annua lorda	Indennità di alloggio annua lorda	Indennità domestico annua lorda
0	9.300	1.800	Se celibe lire 2400 Se ammogliato o vedovo con prole o con figli naturali legalmente riconosciuti o con figli adottivi lire 4500	Se coniugato senza prole lire 1800 Per ogni figlio minorenne a carico l'indennità e aumentata di lire 360	Lire 1200	Lire 2400	Se celibe lire 3300 Se ammogliato lire 6600	Lire 198
2	10.000	1.800						
2	10.500	1.800						
3	11.300	1.800						
3	12.200	1.800						
3	12.800	1.800						
3	13.500	1.800						
4	14.400	1.800						

N.B. — Gli assegni e le indennità di cui sopra saranno corrisposti in misura ridotta del 12 %, giusta il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

(4188)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a borse di studio della Fondazione « Marco Besso » per l'anno scolastico 1932-33.

È aperto il concorso a undici borse di studio, ripartite come segue:

tre borse per giovani laureati nelle Università o diplomati nelle Scuole superiori, e cioè:

una, di L. 12.000, per studi di perfezionamento in medicina, da farsi all'estero;

due, di L. 6000 ciascuna, per studi di perfezionamento da farsi nelle Università del Regno: una in diritto marittimo, l'altra in fisica.

otto borse di L. 2000 ciascuna, delle quali:

quattro per studenti di Università o di Istituti superiori, di cui, una per l'archeologia; una per la mineralogia; una per lingue straniere, ed una in scienze economiche e commerciali;

quattro per studenti di Scuole medie superiori.

Possono concorrere alle borse di studio i giovani di ambo i sessi, aventi i seguenti requisiti:

1° essere cittadino italiano;
2° non aver compiuto il 30° anno di età;
3° essere di condotta incensurata.

Le domande, in carta bollata, devono essere presentate alla segreteria della Fondazione non più tardi del 15 novembre prossimo, insieme ai seguenti documenti, pure in carta bollata, e debitamente autenticati e legalizzati:

1° atto di nascita;
2° certificato di cittadinanza italiana;
3° certificato di laurea o diploma;
4° certificato dei punti riportati negli esami nell'Istituto già frequentato;
5° certificato penale;
6° certificato di buona condotta, da rilasciarsi dal podestà del Comune;
7° certificato relativo allo stato economico del concorrente e della sua famiglia, da rilasciarsi dall'Agenzia delle imposte.

I concorrenti possono aggiungere alla domanda quegli altri titoli o lavori, che riterranno utili al conseguimento delle borse.

Essi devono altresì indicare, per l'ammissione alle borse di studio nel Regno, l'Istituto che si propongono di frequentare.

I concorrenti alla borsa di studio per l'estero devono presentare un programma sommario dello scopo del viaggio che intendono di intraprendere e indicare l'Istituto estero in cui si propongono di compiere gli studi di perfezionamento.

Per ogni altra notizia od informazione, dirigersi alla segreteria della Fondazione in Roma, corso Vittorio Emanuele, 51.

Roma, 1° luglio 1932 - Anno X

Il Consiglio direttivo.

(4215)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.